VERIFICA PERIODICA STRUMENTI METRICI- D.LGS 28/03/00 N° 182

Mercoledì 04 Febbraio 2009 21:44 | Ultimo aggiornamento Sabato 20 Ottobre 2012 10:13 | 📥 🖃



Il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 182 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio".

Il decreto in oggetto e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4/7/2000 ed entrato in vigore il 3/8/2000. Per quanto riquarda gli aspetti di specifico interesse delle farmacie contenuti nelle norme in esame si segnala quanto seque.

Come e' noto, le bilance obbligatoriamente in uso presso le farmacie (Tabella n. 6 F.U.) sono soggette a verificazione periodica (art. 10, d.lgs. 517/92 e successive modificazioni), al fine di verificarne il corretto funzionamento.

Il d.lqs. in oggetto stabilisce che le bilance devono essere sottoposte a verificazione periodica entro sessanta giorni dalla loro prima utilizzazione e, successivamente, ogni tre anni (art. 2, comma 2).

La verificazione periodica, gia' di competenza degli Uffici Metrici, viene effettuata dalle Camere di commercio (art. 3, comma 1), alle quali e' demandata altresi' la formazione dell'elenco degli utenti metrici (art. 9) nonche' la vigilanza in materia anche mediante interventi compiuti presso gli utenti medesimi ad intervalli casuali e senza preavviso (art. 10). La verificazione periodica puo', inoltre, essere esequita anche da laboratori accreditati dalle Camere di commercio o appartenenti alle stesse (art. 4).

L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato mediante l'applicazione sulla bilancia di un contrassegno le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato II al d.lgs. in oggetto (art. 3, comma 2).1 titolari di farmacia in ordine alle possedute sono tenuti

- a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
- b) mantenere l'integrita' della etichetta di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche elettronico elemento protezione; 0
- c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni e' equiparato ad inadempienza all'obbligo della verificazione periodica (art. 7). Si informano i Colleghi che, sentiti gli organi competenti, si riscontrano ritardi sui controlli, nonostante questo si invita comunque a presentare la richiesta di controllo per non incorrere nelle sanzioni previste.

Allegato: Modulo rilasciato dall'ufficio metrico competente territorialmente.

Tariffe sevizio metrico.pdf

Gli Importi da versare sono:

1 tariffa fissa di 32,79€(comprensiva di IVA) per il trasferimento del personale che è indipendente dal numero di strumenti da verificare

2 tariffa di 5,81€(comprensivo di IVA) per la movimentazione dei campioni e delle attrezzature (ove previsto)

3 Tariffa di 18,15€per ogni bilancia da verificare (bilance fino 520g)

Esempio per il controllo di una sola bilancia l'importo da versre è di 56,75 €